



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE II SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE : I.D. Angelo Buonincontri

Registro Generale n. 721 del 31/07/2018

Registro Settore n. 202 del 27/07/2018

OGGETTO: Provvedimento disciplinare- Comunicazione sospensione e misura cautelare

() LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - -	<u>Riferimenti contabili:</u>
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.

Dott. Antonio Del Giudice

Il Responsabile del Personale f.f.

in materia di Provvedimenti Disciplinari

Visto il Decreto Sindacale n. 19/2018;

Vista la nota n. 8226 del 18/04/2018, di contestazione di infrazioni disciplinari e di avvio del relativo procedimento a carico della dipendente N.G.;

Visto il verbale dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari del 27 luglio 2018, con il quale l'organo competente ha deciso per la sospensione del procedimento disciplinare fino all'esito del procedimento penale di I grado, ai sensi del comma 1 dell'art.55ter del Dlg. 165/2001, nonché disposto la sospensione cautelare dal servizio con decorrenza 1 agosto 2018 e fino al termine del procedimento penale, ai sensi e per gli effetti dell'art.55-ter del Dlg. 165/2001, con la seguente motivazione: “ *Considerata la maggiore gravità di alcune condotte rispetto ad altre, si dispone l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione dal servizio fino all'esito del primo grado del procedimento penale, nei confronti di n. 15 dipendenti e lavoratori socialmente utili che si sono resi responsabili di una condotta connotata da una maggiore gravità poiché riconducibile ad un "sistema" fraudolento di attestazione della presenza per il numero di episodi (ripetitività) e per lo scambio di badge tra più soggetti, nell' arco temporale di riferimento delle indagini. Dato atto che nell'ambito della pubblica amministrazione assume prevalenza il rapporto fiduciario che si instaura tra il destinatario dell'attività amministrativa e le istituzioni e che questo legame verrebbe gravemente incrinato laddove venisse confermata la permanenza in servizio dei dipendenti la cui condotta è connotata da maggiore gravità; Ritenuto necessario procedere all'applicazione della misura cautelare giustificata laddove la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare da parte dei cittadini e quindi a salvaguardia dell'interesse pubblico; Considerato il combinato disposto dell'art.55 ter del D.Lgs.165/2001 e dell'art.61 del CCNL si dispone l'adozione di misure cautelari della sospensione dal servizio a carico dei dipendenti resisi responsabili di condotte connotate da una maggiore gravità anche al fine di salvaguardare il prestigio dell'amministrazione e per il tempo occorrente alla definizione del giudizio di I grado del procedimento penale.* “;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 10/04/2018, per quanto attiene alla competenza in materia di comminazione delle sanzioni disciplinari derivanti da procedimenti da chiunque svolti;

Ritenuto doversi provvedere alla comunicazione al dipendente dell'esito della decisione dell'U.P.D.;

Attesa la propria competenza

Determina

la premessa è parte integrante del presente provvedimento

- di comunicare alla dipendente N. G. la seguente decisione dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari :

1. sospensione del procedimento disciplinare fino all'esito del procedimento penale di I grado, ai sensi del comma 1 dell'art.55ter del Dlg. 165/2001;

2. sospensione cautelare dal servizio con decorrenza 1 agosto 2018 e fino al termine del procedimento penale, ai sensi e per gli effetti dell'art.55-ter del Dlg. 165/2001;
- di dare atto che per il periodo di sospensione al dipendente spetta un'indennità, non contributiva, pari al 50% della retribuzione mensile oltre agli assegni per il nucleo familiare, se dovuti;
- di notificare alla dipendente interessata copia del presente provvedimento.

***Il Responsabile del Personale f.f.
in materia di Provvedimenti Disciplinari
dott. Antonio Del Giudice***